



REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE FRA I POPOLI

AREA DIFESA DEL SUOLO

OO.P.C.M. 3274/03 e 3362/04, D.G.R. Lazio n. 766/03, D.P.C.M. del 06/06/05

**1° Programma Temporale delle Verifiche Tecniche Sismiche e Piano di Interventi di
miglioramento o adeguamento sismico su Edifici strategici
e/o rilevanti ai fini di Protezione Civile**

- Annualità 2004 -

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 1

Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagine

1. Premessa

Con il presente Disciplinare si stabiliscono le modalità ed i termini di attuazione del 1° Programma Temporale delle Verifiche Sismiche e del Piano di Interventi di miglioramento o adeguamento sismico su Edifici strategici e/o rilevanti ai fini di Protezione Civile (*di seguito chiamato Programma*) di cui all'All. 2 della DGR Lazio 766/03, ai sensi dell'OPCM 3362/2004, predisposto dall'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli della Regione Lazio (*di seguito Regione*), tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il Programma è stato approvato con Atto di Determinazione del Capo Dipartimento Territorio n° B4031 del 11/11/2004 e finanziato in parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (*di seguito DPC*) con D.P.C.M. del 06/06/2005.

Con lo stesso programma temporale sono stati individuati gli Enti Beneficiari e/o Attuatori del Programma.

La Regione ha inteso disporre simile finanziamento per le Verifiche Sismiche (*di seguito Verifiche*) e gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico (*di seguito Interventi*) con una quota pari a quella messa a disposizione dal predetto DPCM 06/06/2005.

2. Enti Beneficiari e Attuatori

Si definisce Ente beneficiario, il soggetto che beneficia del finanziamento per la realizzazione delle Verifiche inserite nel Programma in qualità di Ente proprietario delle strutture da sottoporre a verifica.

Si definisce Ente attuatore, il soggetto che attua la realizzazione delle Verifiche inserite nel Programma.

Per questo primo Programma gli enti Beneficiari ed Attuatori (*di seguito chiamati genericamente Beneficiario*) coincidono.

3. Accettazione disciplinare

Il Beneficiario si impegna all'osservanza delle condizioni contenute nel presente disciplinare portando a compimento, nelle tempistiche e modalità di seguito riportate, tutti gli obblighi derivanti.

4. Affidamento dell'incarico di verifica

Al Beneficiario, nel suo potere di autonomia amministrativa, spetta il compito di individuare i professionisti cui affidare l'incarico di verifica elencate nel Programma di cui al DPCM del 06.06.2005.

L'affidamento dell'incarico ai Professionisti da parte del Beneficiario avverrà secondo le prerogative di autonomia gestionale ed amministrativa dello stesso, rispettando i principi e le normative di riferimento nazionale e/o regionale e garantendo che l'incarico sia affidato a Professionisti abilitati e specializzati in Ingegneria delle Strutture e garantendo la presenza di Geologi abilitati per le parti di loro competenza secondo quanto previsto nelle Linee Guida o in atti deliberativi propri del Beneficiario.

Il Beneficiario è garante nei confronti del DPC e della Regione della scelta dei Professionisti, dovendo garantire le valutazioni di esperienza curriculare in materia dei Professionisti stessi. Il Beneficiario è altresì garante, nei confronti della Regione, delle attività amministrative, tecniche e finanziarie del processo di Verifica e degli Interventi.

5. Termini di adempimento

Il Beneficiario, entro il **31 Maggio 2006**, deve comunicare all'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli della Regione l'affidamento dell'incarico, con le procedure e modalità sopra riportate, inviando la *Determina di conferimento dell'incarico di verifica e/o intervento per ciascun edificio*, riportante la data del conferimento e l'entità dello stesso.

L'eventuale non comunicazione da parte del Beneficiario entro la data di cui sopra comporterà automaticamente la perdita del finanziamento.

Infine entro e non oltre il **30 Novembre 2006** dovranno concludersi le operazioni di Verifica e perentoriamente entro e non oltre il **10 Dicembre 2006** dovrà pervenire all'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli della Regione la relativa Scheda di Sintesi (*di seguito Scheda*).

Per gli Interventi di cui al DPCM 06.06.2005, i tempi fanno riferimento a quanto previsto nell'OPCM 3505/06.

6. Erogazione dei finanziamenti

Le quote di contributo concesse, saranno liquidate dalla Regione con le seguenti modalità:

- il 50% del costo della Verifica e/o Intervento ammessi a contributo, entro il **30 Settembre 2006**, ferme restando le condizioni positive delle determine di affidamento di incarico pervenute in Regione secondo i tempi e le modalità stabilite;
- il restante 50% del costo della Verifica e/o Intervento ammessi a contributo, all'**acquisizione** della Scheda da parte all'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli della Regione.

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione su progetti selezionati e che saranno comunicati tempestivamente ai Beneficiari. Questi ultimi potranno erogare il saldo ai Professionisti soltanto dopo il benestare da parte della Regione.

I Finanziamenti per le Verifiche e per gli Interventi sono a lordo delle imposte e comprensivi delle parcelle professionali, dei costi dell'indagine (*di tutti i tipi*), dell'IVA ed degli oneri previdenziali.

7. Adempimenti della Regione

Al fine di garantire uniformità e confrontabilità ai risultati prodotti dalle verifiche e degli interventi e, al contempo, di fornire ai professionisti incaricati dai Beneficiari un adeguato supporto tecnico-scientifico cui poter fare riferimento, la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli costituirà un Gruppo di Lavoro con Personale Esperto Tecnico ed Amministrativo, interno ed esterno alla Regione.

La Regione, inoltre si riserva l'attività di supervisione e controllo di quanto svolto dagli stessi Professionisti incaricati, con controlli a campione, di cui al paragrafo precedente, che potranno riguardare il livello di conoscenza acquisito, il modello di calcolo adottato e i risultati ottenuti.

8. Responsabilità dei Beneficiari

Il Beneficiario è ritenuto responsabile di eventuali ritardi o inadempienze che possano produrre:

- *la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del DPC;*
- *la mancata rendicontazione della quota del finanziamento a carico della Regione.*

9. Modalità Tecniche di Verifica

Le Verifiche da effettuare individuate nel Programma dovranno essenzialmente servire ad accertare le condizioni di sicurezza delle singole strutture, attraverso la valutazione della loro capacità di sopportare le azioni sismiche ed il confronto con le azioni attese in ciascun sito.

Data la peculiarità del tipo di Verifica richiesta e vista l'esigenza di ottenere risultati oggettivi, omogenei e confrontabili sul territorio, l'Area Difesa del Suolo della Regione congiuntamente al DPC, ha redatto le "Indicazioni tecniche per le verifiche sismiche e gli interventi di miglioramento o adeguamento da effettuarsi su edifici e opere strategiche, o che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'OPCM 3274/2003 e dalla DGR Lazio 766/2003" (di seguito *Linee Guida*) degli edifici appartenenti al Programma.

Le **Linee Guida** indirizzano nella definizione del livello di conoscenza da raggiungere nell'individuazione dell'organismo strutturale ed in particolare le indagini da effettuare per determinare le caratteristiche dei materiali, i dettagli costruttivi e i terreni di fondazione.

Le verifiche verranno effettuate in accordo alle seguenti fasi:

1^ fase, *raccolta dati esistenti ed indagini in situ*;

2^ fase, *elaborazione dei dati raccolti e valutazione della sicurezza sismica*;

3^ fase, *sintesi dei risultati attraverso la compilazione della Scheda di Sintesi*.

La **Prima Fase** comprende:

- Individuazione dell'organismo strutturale, acquisizione della documentazione esistente, strutturale e geologica, valutazione del livello di conoscenza garantito da tale documentazione e definizione delle eventuali indagini necessarie a raggiungere il livello di conoscenza appropriato;
- Realizzazione degli eventuali saggi ed indagini tecnici e strutturali sui materiali costituenti le strutture, geologici e geotecnici sul terreno di fondazione, di cui al punto precedente.
- Eventuale progetto simulato in accordo alle norme vigenti al momento della costruzione dell'opera.

La **Seconda Fase** definirà la valutazione della sicurezza sismica attraverso la Verifica. Sulla scorta dei dati raccolti ed in base alle indicazioni fornite dalle **Linee Guida**, verranno effettuate e documentate le elaborazioni che porteranno a quantificare la capacità sismica di ciascuna struttura. Questa ultima verrà espressa mediante le accelerazioni di picco al suolo in corrispondenza delle quali si raggiungono determinati stati limite. I valori di tali accelerazioni saranno confrontati con quelli delle accelerazioni di riferimento per i predetti stati limite, relativi al sito in cui l'opera è ubicata.

La **Terza Fase** è quella di sintesi dei dati raccolti, delle valutazioni effettuate e dei risultati ottenuti che dovranno essere documentati in apposite relazioni (*tecnica e geologica*). Gli elementi di base del percorso di valutazione ed i risultati dovranno essere inseriti nella Scheda (cfr. par. 11.), che la Regione mette a disposizione, in modo da documentare con omogeneità il percorso seguito ed il livello di sicurezza di ciascuna opera analizzata.

10. Modalità Interventi di adeguamento o miglioramento

Data la peculiarità degli interventi ammessi a finanziamento e vista l'esigenza di ottenere risultati oggettivi, omogenei e confrontabili sul territorio, l'Area Difesa del Suolo della Regione congiuntamente al DPC, ha redatto le "Indicazioni tecniche per le verifiche sismiche e gli interventi di miglioramento o adeguamento da effettuarsi su edifici e opere strategiche, o che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso, ai sensi di quanto

previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'OPCM 3274/2003 e dalla DGR Lazio 766/2003" (di seguito Linee Guida) degli edifici appartenenti al Programma.

Limitatamente a quelle opere per le quali è stato finanziato un intervento di miglioramento o adeguamento sismico, andrà redatto un progetto dell'intervento.

Il progetto dovrà contenere sia la valutazione del livello di sicurezza dell'opera nella situazione attuale sia la valutazione del livello di sicurezza che sarà raggiunto con gli interventi previsti.

La normativa tecnica a cui far riferimento sia per la valutazione dell'esistente sia per il progetto dell'intervento è quella relativa all'OPCM 3274/03 e s.m.i.

L'intervento progettato dovrà tener conto del comportamento di tutta l'opera, essere realizzato nelle sue varie parti e garantire che l'opera, a conclusione dei lavori, sia sicura, funzionale e fruibile.

Prima della stesura del progetto definitivo il Professionista incaricato e il Beneficiario dovranno confrontare con la Regione quanto predisposto, per la valutazione del tipo di intervento ed il possibile raggiungimento del livello di sicurezza minimo in riferimento al quadro economico finanziato.

Gli Interventi di adeguamento o miglioramento verranno effettuati in accordo alle seguenti fasi:

1^ fase, raccolta dati esistenti ed indagini in situ;

2^ fase, elaborazione dei dati raccolti e valutazione del livello di sicurezza attuale;

3^ fase, confronto con la Regione sul Progetto Definitivo e sul livello di sicurezza raggiungibile con gli interventi.

4^ fase, Stesura del Progetto Definitivo.

5^ fase, Esecuzione dei lavori di adeguamento o miglioramento.

11. Scheda di Sintesi

Con la predisposizione della Scheda si vuole raggiungere l'obiettivo di creare un data-base dello stato di rischio sismico degli edifici strategici ai fini di Protezione Civile e rilevanti in caso di evento sismico come disposto dall'OPCM 3274/03 e riconfermato, per la competenza regionale, dalla DGR Lazio 766/03.

Al termine di ciascuna Verifica, entro i tempi stabiliti nel presente Disciplinare, il Beneficiario dovrà inviare all'Area Difesa del Suolo della Regione la Scheda (*una copia*), firmata e timbrata dal Professionista incaricato, da un Geologo abilitato quando coinvolto, per le sole parti di sua competenza, e dal Titolare del Beneficiario (*Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione o dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico da loro delegato*).

Le Relazioni e gli allegati (*indagini, elaborati grafici, tabulati di input/output di programmi di calcolo*) resteranno al soggetto beneficiario che li custodirà e li renderà disponibili in caso di controlli o successive consultazioni.

12. Finanziamenti

Del finanziamento ottenuto per le verifiche tecniche è opportuno che i Beneficiari non richiedano la riduzione del 20% sulla parcella professionale.

Tali risparmi, infatti, non potranno essere spesi da parte del Beneficiario per nessun altro scopo diverso da quello delle previsto per le Verifiche finanziate con il DPCM 06.06.2005. Si ricorda che alla fine del procedimento si dovrà rendicontare tecnicamente ed economicamente ciascuna verifica tecnica eseguita. Pertanto il Beneficiario che,

liberamente, vuole avvalersi dello strumento previsto dall'Art. 4 della Legge 155/89 dovrà restituire la somma "risparmiata" alla Regione che provvederà a stornarla al DPC.

Si fa presente altresì, che proprio in virtù dell'importanza ai fini della sicurezza delle Verifiche e degli Interventi e dei costi previsti, già al limite minimo economico accettabile per potere eseguire una procedura complessa e delicata come questa, l'ulteriore riduzione del 20% potrebbe non essere sostenibile dai Professionisti con grossi rischi sulla qualità e sulla veridicità delle Verifiche e degli Interventi stessi. Pertanto si consiglia al Beneficiario di non richiedere ai Professionisti la riduzione del 20% sulla Parcella Professionale.

Rispetto al costo originale delle verifiche e degli interventi la Regione ha ottenuto che per tutti gli edifici fosse incrementata tale somma con un 20% da destinare ad indagini secondo quanto previsto dal comma 3 art. 1 dell'OPCM 3362/04.

13. Indagini geologiche e geotecniche

Si sensibilizzano i Professionisti Geologi, laddove intervengano, nel saper effettivamente calibrare *"socialmente a beneficio del bene pubblico"* il costo della propria prestazione insieme con il Beneficiario ed il Professionista delle Strutture. Infatti le indagini per la definizione del modello geologico e geotecnico vanno commisurate, con scienza e coscienza professionale del Geologo, all'importanza dell'opera, alle informazioni geologiche e geotecniche, oggettivamente già in possesso dell'Amministrazione Beneficiaria, ed al relativo quadro economico del costo della verifica o dell'intervento.

Altresì si sensibilizzano il Beneficiario, nella sua autonomia e nel rispetto delle normative, ed il Professionista delle Strutture, nella sua coscienza professionale, di avvalersi del Geologo al fine di raggiungere il livello di conoscenza previsto, a beneficio del *comune interesse per il bene pubblico e per l'incolumità delle persone*.

Per le indicazioni sulla modalità di attivazione della prestazione del Geologo si rimanda all'apposito capitolo 9 delle Linee Guida.